II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1993

concernente un'iniziativa comunitaria nel campo della tecnologia a favore delle persone disabili e degli anziani (TIDE) (1993-1994)

(93/512/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in Consiglio il 21 dicembre 1981, sull'integrazione dei portatori di handicap nella società (4) sottolinea quanto sia importante promuovere lo sviluppo e la disponibilità di aiuti tecnici, nonché lo scambio di informazioni e di esperienze in materia e l'applicazione di nuove tecnologie in modo da facilitare la comunicazione, la mobilità e l'occupazione dei portatori di handicap;

considerando che la Commissione ha condotto l'azione pilota TIDE (5) (Iniziativa nel campo della tecnologia per l'integrazione socioeconomica dei disabili e degli anziani) per appurare mediante dati oggettivi la necessità di un'iniziativa comunitaria in questo campo;

considerando che, nella risoluzione del 17 settembre 1992 sul programma TIDE (6), il Parlamento europeo ha esortato la Comunità a lanciare per il 1993 e il 1994 un'iniziativa basata sui risultati della fase pilota TIDE, nonché a stanziare fondi adeguati a favore di tale iniziativa;

considerando che il 10-15 % dei cittadini europei vivono quotidianamente la condizione di svantaggio derivante dalla loro disabilità e che pertanto non godono di possibilità personali e socioeconomiche pari agli altri cittadini;

considerando che gli anziani, in particolare quelli in età molto avanzata, costituiscono un consistente gruppo nell'ambito delle persone con disabilità e che nella Comunità questo segmento della popolazione è destinato ad aumentare notevolmente in futuro, con conseguente incremento del costo complessivo dell'assistenza;

considerando che le nuove tecnologie possono offrire molte possibilità di aiutare le persone disabili e gli anziani a vivere più autonomamente, soddisfacendo le loro aspirazioni, promuovendo in tal modo la coesione economica e sociale e contribuendo a contenere il costo dell'assistenza, con vantaggio considerevole per i regimi di sicurezza sociale, grazie alla riduzione della domanda di costose prestazioni di assistenza in istituiti ed infermieristica;

considerando che il mercato della tecnologia volta a favorire la vita indipendente e l'integrazione socioeconomica è attualmente frammentato in ragione dei settori tecnici, delle legislazioni nazionali, di fattori culturali e del tipo di menomazione, con conseguente carenza di soluzioni tecnologiche a livello comunitario ed elevato livello dei prezzi che i singoli cittadini e gli enti finanziatori debbono pagare;

considerando che per incrementare ulteriormente la coerenza e la redditività del mercato della tecnologia della riabilitazione è necessario un impegno più sostanziale e

(1) GU n. C 166 del 17. 6. 1993, pag. 12.
(2) GU n. C 255 del 20. 9. 1993.
(3) GU n. C 249 del 13. 9. 1993, pag. 33.
(4) GU n. C 347 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(5) GU n. C 76 del 21. 3. 1991, pag. 20.
(6) GU n. C 284 del 2. 11. 1992, pag. 123.

coordinato, sia sostenendo l'interconnessione dei dispositivi di riabilitazione ai prodotti della tecnologia corrente, sia agevolando progressivamente l'accesso alla tecnologia corrente da parte dei cittadini disabili ed anziani;

considerando che, in termini di valore aggiunto e dimensioni, è giustificato condurre un'iniziativa a livello comunitario, secondo il principio della sussidiarietà, riunendo e sviluppando le conoscenze specifiche degli Stati membri, in modo da evitare doppioni; che gli argomenti a favore del coordinamento degli sforzi a livello industriale e la mancanza di un'attività di sviluppo tecnologico e di uniformazione tecnica giustificano l'azione della Comunità in virtù del suo effetto di stimolo del mercato interno della tecnologia della riabilitazione per creare migliori presupposti ai fini della competitività internazionale dell'industria europea della tecnologia della riabilitazione;

considerando che, a norma dell'articolo 130 A del Trattato, per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale;

considerando che è necessario istituire un comitato incaricato di coadiuvare la Commissione nell'adempimento delle funzioni conferitele con la presente decisione;

considerando che il Trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituita un'iniziativa comunitaria a favore della tecnologia della riabilitazione destinata alle persone disabili e agli anziani, denominata « Iniziativa TIDE (Technology Initiative for Disabled and Elderly people — Iniziativa nel campo della tecnologia a favore delle persone disabili e degli anziani) », in appresso denominata « iniziativa », quale definita nell'allegato I, per un periodo con decorrenza dalla data di adozione della presente decisione e scadenza al 31 dicembre 1994.

Articolo 2

1. L'importo stimato necessario per l'attuazione dell'iniziativa ammonta a 30 milioni di ECU, comprese le spese amministrative e per il personale che ammontano a 3,3 milioni di ECU come massimo.

2. Nell'allegato II è contenuta una ripartizione indicativa dei fondi.

3. Nel dicembre 1993 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione che indicherà le proposte ricevute e le qualità di queste. Se risulta che il comitato di gestione ha ricevuto numerose proposte di grande qualità che hanno dovuto essere rifiutate per mancanza di adeguati mezzi finanziari il Consiglio riesamina, su proposta della Commissione, l'importo globale, con la possibilità di portarlo a 35 milioni di ECU.

Articolo 3

Le modalità di attuazione dell'iniziativa, compreso il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità, sono definite nell'allegato III.

Articolo 4

1. Al termine dell'iniziativa, la Commissione procede tramite un gruppo di esperti indipendenti ad una valutazione dei risultati conseguiti. La relazione di tale gruppo, accompagnata dalle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è elaborata tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione dell'iniziativa.

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati.

3. Viene redatto conformemente agli obiettivi di cui all'allegato I, ed eventualmente aggiornato, un programma di lavoro. Esso definisce nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base al programma di lavoro.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, seconda frase la Commissione differisce di un mese, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 4.

Articolo 7

Per quanto riguarda l'esecuzione dell'iniziativa, la procedura di cui all'articolo 6 si applica ai seguenti elementi :

— priorità del programma di cui all'articolo 5, paragrafo 3,

— contenuto degli inviti a presentare proposte,

— criteri di selezione dei progetti e dei contraenti,

— valutazione dei progetti e dell'importo stimato del contributo comunitario a tali progetti,

— deroghe alle norme generali fissate nell'allegato III,

— partecipazione a qualsiasi progetto di organizzazione e imprese di paesi terzi, di cui all'articolo 8,

— valutazione dell'azione della Comunità ai fini dell'elaborazione della relazione di cui all'articolo 4,

— qualsiasi adeguamento della ripartizione dell'importo che figura, a titolo indicativo, nell'allegato II,

— modalità di divulgazione, protezione ed utilizzazione dei risultati delle attività effettuate nell'ambito dell'iniziativa.

Articolo 8

1. Gli organismi e le imprese stabiliti nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) possono, secondo la procedura prevista all'articolo 6 ed in funzione del criterio del reciproco vantaggio, essere ammessi a partecipare a progetti intrapresi nell'ambito di questa iniziativa.

2. Nessun organismo contraente stabilito al di fuori della Comunità, che partecipi ad un progetto avviato nell'ambito dell'iniziativa può beneficiare del finanziamento che la Comunità concede all'azione. Detto organismo partecipa alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

ALLEGATO I

Obiettivi e portata

I. *Obiettivi*

L'azione comunitaria TIDE è un'iniziativa volta alla promozione di tecnologie e applicazioni, il cui obiettivo specifico principale è : « stimolare la creazione in Europa di un mercato interno della tecnologia della riabilitazione per agevolare l'integrazione socio-economica delle persone disabili e degli anziani ».

Questo obiettivo sarà raggiunto mediante attività condotte, nell'ambito di progetti di cooperazione, da gruppi multidisciplinari. Gli obiettivi specifici di dette attività sono :

— l'analisi, la comprensione e l'adattazione della tecnologia per venire incontro alle esigenze delle varie categorie di utilizzatori ;

— lo sviluppo di nuove applicazioni della tecnologia della riabilitazione, quali case intelligenti per gli anziani e dispositivi acustici avanzati di correzione dei difetti auditivi ;

— la promozione dell'attività innovativa ed il trasferimento di tecnologia nel settore specifico della riabilitazione ;

— un più rapido sviluppo di norme e standard tecnici.

II. *Portata delle misure volte a promuovere l'affermazione di un mercato interno della tecnologia della riabilitazione*

La portata dell'azione TIDE è definita dalle seguenti quattro linee di azione cui sono state attribuite aree distinte di attività :

1. Accesso alle comunicazioni e alla tecnologia dell'informazione e sostegno della comunicazione interpersonale : accesso ed interazione con ambienti multimediali ; tecnologia atta ad agevolare le comunicazioni personali ; servizi ed applicazioni accessibili.
2. Tecnologie del controllo ambientale per la vita quotidiana : interfacce utente-sistema ; sistemi di robotica ; sistemi di controllo per la mobilità e i trasporti.
3. Ripristino e miglioramento delle funzioni motorie e cognitive : tecnologia dell'informazione per programmi personalizzati di valutazione, di riabilitazione e di mantenimento nella Comunità ; tecnologia per la riabilitazione e il mantenimento della funzione motoria ; dispositivi per il recupero della funzione motoria.
4. Tecnologie di sistemi integrati : ambienti e sistemi intelligenti ; sistemi di orientamento e di spostamento ai fini della mobilità ; ambienti di lavoro per persone disabili e anziani.

L'attività principale sarà costituita da una serie di progetti di promozione e di applicazione delle tecnologie. Tutti i progetti parteciperanno alle attività trasversali condotte nell'ambito di TIDE. Tra queste si annoverano : la creazione del consenso, studi di mercato, analisi « costi-benifici », incremento dell'efficienza e formulazione di norme tecniche unificate. Le attività trasversali includeranno altresì l'elaborazione di un quadro di riferimento per la messa a punto di soluzioni, l'elaborazione di un modello relativo ai costi/benefici, di un modello dei fattori di mercato, nonché attività divulgative. Per tutti i progetti è prevista l'attuazione di alcune attività standard, le più importanti delle quali sono la convalida dei modelli presentati e la presentazione di dati. Si richiede inoltre che nell'ambito dei progetti si proceda alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati acquisiti.

L'attività prevista deve essere conforme al principio fondamentale secondo cui le tecnologie promosse devono essere orientate verso il mercato e gli utilizzatori, principio che nell'ambito di TIDE viene espressamente enunciato in cinque principi correlati, ossia :

— Principio dell'orientamento verso l'utilizzatore. Gli utilizzatori devono essere coinvolti nei progetti. Nell'ambito dei medesimi si dovrebbero permettere di stabilire le esigenze degli utilizzatori finali (disabili, anziani e personale che li assiste) e prospettare i vantaggi loro offerti dalle soluzioni tecnologiche.

— Principio dell'orientamento verso il mercato. I progetti devono sfruttare le possibilità offerte dal completamento del mercato interno e portare allo sviluppo di prototipi di prodotti e servizi ad elevato contenuto tecnologico.

— Principio dell'innovazione e dell'adeguamento della tecnologia. Particolare risalto va dato all'innovazione, all'adeguamento, nonché all'applicazione d'avanguardia della nuova tecnologia e alla sua integrazione secondo opportune norme internazionali.

— Principio dell'impostazione multidisciplinare. I progetti sfrutteranno le scarse risorse scientifiche, tecniche e commerciali, convogliandole in un settore che richiede conoscenze specifiche in campo sociale, economico, didattico e clinico, nonché tecnologico.

— Principio della verifica tecnologica. Le applicazioni tecnologiche vanno verificate con l'aiuto di utilizzatori finali, reali o potenziali, ricorrendo sia a collaudi in situazioni reali sia a scenari.

ALLEGATO II

Ripartizioni indicative dell'importo stimato necessario

Settori	Ripartizione (milioni di ecu)
Progetti (azioni a compartecipazione finanziaria):	
1. Accesso alle comunicazioni e alla tecnologia dell'informazione e sostegno delle comunicazioni interpersonali	9,9
2. Tecnologia del controllo	5,1
3. Ripristino e potenziamento delle funzioni	2,1
4. Tecnologie di sistemi integrati	7,7
Attività trasversali	1,9
Personale	1,0
Amministrazione	2,3
Totale	30,0

ALLEGATO III

Norme generali di attuazione dell'iniziativa e tasso di partecipazione finanziaria della Comunità

1. L'iniziativa è attuata sulla base degli obiettivi e della portata di cui all'allegato I.

2. L'iniziativa è attuata attraverso azioni a compartecipazione finanziaria e attività trasversali (contratti di studi).

3. I contrtti possono essere stipulati in seguito a procedura di selezione basata su inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

4. Per i contratti a compartecipazione finanziaria, la partecipazione finanziaria della Comunità non supera il 50 %. Le università e altre istituzioni analoghe partecipanti a progetti a compartecipazione finanziaria avranno la possibilità di chiedere un finanziamento del 50 % delle spese totali oppure un finanziamento del 100 % dei costi marginali aggiuntivi.

5. Per le attività trasversali (contratti di studio) la partecipazione della Comunità può raggiungere il 100 %.

6. Ai fini dell'ammissibilità, le azioni a compartecipazione finanziaria devono comprendere la partecipazione di almeno due partner indipendenti stabiliti in Stati membri diversi. Almeno due dei partner di un progretto devono essere imprese industriali.